



Ch. P. P. P. P. P.

SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA

**EMENDAMENTI MODIFICATIVI-AGGIUNTIVI DEL GOVERNO ALL'ARTICOLO
UNICO DEL DECRETO DELEGATO 3 DICEMBRE 2025 N.148 "DISPOSIZIONI PER
L'IMPLEMENTAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI"**

Articolo Unico

1. Le disposizioni del Decreto Delegato 31 luglio 2024 n.102, si applicano, in quanto compatibili, alle procedure concorsuali a far data dal 1° gennaio 2026.

2. Nel processo civile di primo grado le sentenze sono depositate in formato digitale tramite il Programma di Gestione Documentale Integrata in uso al Tribunale (PGDIT), ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Delegato n.102/2024.

3. Le sentenze, le ordinanze ed ogni provvedimento a contenuto decisorio adottato dai Giudici d'Appello, di terza istanza, per i rimedi straordinari e per la responsabilità civile dei Magistrati, sia civili che penali, sono depositate nelle modalità previste al comma 2.

3 bis. La sentenza civile d'appello è pubblicata con il deposito della stessa. Il termine per il ricorso in terza istanza decorre dalla notifica della sentenza. E' abrogato l'articolo 1 della legge 28 ottobre 2005 n. 145.

3 ter. L'articolo 198, comma 4 del codice di procedura penale, è così sostituito:

"4. La sentenza del Giudice d'Appello è pubblicata e ha immediata efficacia esecutiva con la lettura del dispositivo nel caso previsto dalla lettera (a) del comma precedente, ovvero con il deposito della stessa nel caso previsto dalla lettera (b) del comma precedente".

4. L'articolo 10, comma 6 del Decreto Delegato n.102/2024 è così sostituito:

~~"6. La notifica delle sentenze e dei provvedimenti cautelari è effettuata dalla Cancelleria mediante servizio T-Notizie o Posta Elettronica Certificata (PEC) Servizio Elettronico di Recapito Certificato (SERC). Il termine per le impugnazioni decorre dal ricevimento della ricezione del T-Notizie o della PEC, ovvero, rispettivamente, dalla compiuta giacenza o decorso il termine di tre giorni dall'invio."~~

5. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 6 del Decreto Delegato n.102/2024 e successive modifiche si applicano anche alle notifiche delle ordinanze e delle sentenze civili alle parti costituite nel domicilio eletto.

5 bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti depositati dopo il 1° gennaio 2026.

Il Segretario di Stato
Stefano Canti

Stefano Canti